

**AUSTRALIA*****Federal Court, sentenza del 18 settembre 2025, nel caso *Ekermai v Commonwealth of Australia*, [2025] FCA 1141, sull'impossibilità di indicare "Palestine" quale luogo di nascita nei sistemi informatici governativi***

19/09/2025

Con la pronuncia in esame, la *Federal Court of Australia* ha reputato che la mancata possibilità di selezionare "Palestina" quale luogo di nascita nei sistemi informatici governativi – in quanto tale opzione non figura tra quelle disponibili – non integri una violazione dei diritti umani dell'interessato.

Il ricorrente, il sig. Samir Ekermai, sosteneva di essere stato oggetto di condotte discriminatorie da parte del *Commonwealth* (e, in particolare, da parte di *Services Australia* e del *Department of Foreign Affairs and Trade*). La doglianza principale riguardava l'impossibilità di registrare "Palestina" quale Paese di nascita nei sistemi informatici governativi, dal momento che i menù a tendina dei moduli *online* e delle piattaforme ufficiali non includono tale opzione. Secondo il ricorrente, questa omissione comporterebbe una lesione della sua identità e una forma di discriminazione razziale illegittima, in violazione, tra l'altro, del *Racial Discrimination Act 1975*. Il sig. Ekermai aveva presentato un primo reclamo alla *Australian Human Rights Commission*, che lo aveva però archiviato, ritenendo che le parti non potessero ragionevolmente giungere a una conciliazione. Il sig. Ekermai aveva, pertanto, promosso ricorso dinanzi alla *Federal Court*, richiedendo i seguenti rimedi: una dichiarazione di accertamento di discriminazione illegittima, l'adozione di un *order* volto a garantire l'inserimento di "Palestina" come opzione nei sistemi elettronici governativi, il riconoscimento di un risarcimento danni e le scuse ufficiali da parte delle autorità interessate.

La *Federal Court* ha accolto l'istanza del *Commonwealth* per un *summary dismissal* del ricorso, reputando, ai sensi della *section 31A* del *Federal Court of Australia Act 1976*, che non presentasse alcuna prospettiva ragionevole di successo.

Secondo la *Court*, il ricorrente non ha dimostrato la lesione di un diritto umano o fondamentale riconosciuto dal *Racial Discrimination Act 1975* o dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. In particolare, riprendendo sul punto le osservazioni proposte dal *Commonwealth* a propria difesa, la Corte ha evidenziato che "non esiste alcun diritto umano a veder registrato un determinato luogo di nascita nei registri governativi o nei documenti ufficiali" ("[...] *there is no human right to have a particular place of birth recorded in governmental records or official documents*").

Inoltre, la Corte ha osservato che, da un lato, è comunque possibile indicare "Palestine" nei moduli cartacei e, dall'altro lato, che i sistemi informatici già prevedono opzioni alternative, quali "unspecified" o "not listed".

Infine, secondo la Corte, la mancata previsione di una voce specifica nei menù a tendina dei moduli e delle piattaforme *online* non determina conseguenze concrete in relazione all'accesso a servizi o al godimento dei diritti.

\*\*\*

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#).

*Raffaele Felicetti*